



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli
SETTORE S 1 – ECONOMICO FINANZIARIO
Ufficio Ecologia

Prot. 2634 del 01/02/2011

Ordinanza 25

Oggetto: disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti; precisazioni circa il divieto di utilizzo delle buste di plastica (shoppers).

IL SINDACO

- Richiamata la propria Ordinanza n° 484 del 26.10.09 con la quale veniva fatto divieto a tutti gli esercenti attività commerciali operanti sul territorio di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili a decorrere dal 1° Gennaio 2010.
- Richiamate altresì le Ordinanze n° 9 del 07.01.10 e n° 112 del 01.04.10 con le quali venivano prorogati i termini di ottemperanza fino al 30 Giugno 2010.
- Preso atto che il divieto di commercializzazione dei sacchetti da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard europei vigenti, di cui all'art. 1, comma 1130 della Legge 26.12.06, n° 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies del D. L. 01.07.09, n° 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.09, n° 102 sarà in vigore a partire dal 1° Gennaio 2011.
- Atteso che, con propri comunicati, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Ambiente hanno ulteriormente chiarito che *"resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 Dicembre 2010, purchè la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito"*.
- Ritenuto quindi di dover provvedere in merito.
- Visto il D. Lgs 267/00.

ORDINA

Ad integrazione dei provvedimenti di cui in premessa, nel paragrafo dopo le parole "...il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili..." venga inserito il periodo "...resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi commerciali alla data del 31 Dicembre 2010, purchè la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito...".

AVVISA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199).

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, avviso pubblico da affiggere su tutto il territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente e rimessa alla Prefettura di Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Massa Lubrense (NA), al Comando di Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense (NA), al Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento (NA), all'ASL NA/3 Sud di S. Agnello (NA), all'Associazione Commercianti di Massa Lubrense (NA), a Terra delle Sirene S.p.A., al Servizio Attività Produttive dell'Ente ed al Comando di Polizia Locale di Massa Lubrense (NA).

Gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli.



IL SINDACO
Dott. Leone Gargiulo